

Lista dei rifiuti idonei a compostaggio o fermentazione

Parte del modulo «Rifiuti biogeni» dell'aiuto all'esecuzione relativo all'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR)



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ufficio federale dell'ambiente UFAM

Nota editoriale

Valenza giuridica

La presente pubblicazione è un aiuto all'esecuzione elaborato dall'UFAM in veste di autorità di vigilanza. Destinata in primo luogo alle autorità esecutive, essa concretizza le prescrizioni del diritto federale in materia ambientale (in merito a concetti giuridici indeterminati e alla portata e all'esercizio della discrezionalità) nell'intento di promuovere un'applicazione uniforme della legislazione. Le autorità esecutive che vi si attengono possono legittimamente ritenere che le loro decisioni siano conformi al diritto federale. Sono ammesse soluzioni alternative, purché conformi al diritto vigente.

Editore

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

L'UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

Autori

Urs Baier (ZHAW), Matthieu Buchs (Ufficio federale dell'energia UFE), Esther Delli Santi (Cantone di Zugo), Nicolas Foresti (Ufficio federale dell'agricoltura UFAG), Marc Häni (Cantone di Berna), Beat Hürlimann (Cantone di Zurigo), Stefan Mutzner (Ökostrom Schweiz), Etienne Rüegg (Cantone di Vaud), Arthur Wellinger (Biomasse Suisse), Urs Zimmerli (Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV)

Gruppo di accompagnamento

Petar Mandaliev, divisione Rifiuti e materie prime, UFAM

Satenig Chadoian, Divisione giuridica, UFAM

Ruedi Taverna, GEO Partner AG

Indicazione bibliografica

UFAM (ed.) 2018: Lista dei rifiuti idonei a compostaggio o fermentazione. Parte del modulo «Rifiuti biogeni» dell'aiuto all'esecuzione relativo all'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti. Ufficio federale dell'ambiente, Berna. Pratica ambientale n. 1826: 22 pagg.

Traduzione

Servizio linguistico italiano, UFAM

Grafica e impaginazione

Cavelti AG, Marken. Digital und gedruckt, Gossau

Foto di copertina

© photka, Adobe Stock

Link per scaricare il PDF

www.bafu.admin.ch/uv-1826-i

(la versione cartacea non può essere ordinata)

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese. La lingua originale è il tedesco.

Indice

1	Introduzione	4
1.1	Aiuto all'esecuzione relativo all'OPSR	4
1.2	Parte «Lista dei rifiuti idonei a compostaggio o fermentazione» (lista dei rifiuti biogeni) del modulo «Rifiuti biogeni»	4
1.3	Obiettivo	4
1.4	Basi giuridiche	5
1.5	Campo d'applicazione	5
2	Struttura della «Lista dei rifiuti idonei a compostaggio o fermentazione» (lista dei rifiuti biogeni)	6
3	Principi per la classificazione dei rifiuti biogeni nella «lista dei rifiuti biogeni» (all.)	7
	Allegato	8

1 Introduzione

Nel 2015 si è conclusa la revisione dell'ordinanza tecnica dei rifiuti, la quale è poi stata sostituita dalla nuova ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR, RS 814.600). Quest'ultima, entrata in vigore il 1° gennaio 2016, contiene standard per lo smaltimento dei rifiuti vincolanti e rilevanti per la protezione dell'ambiente e delle risorse. Le nuove norme dell'ordinanza sui rifiuti concernono altresì il riciclaggio materiale ed energetico di rifiuti biogeni e illustrano due orientamenti.

- Secondo l'articolo 14 capoverso 1 OPSR i rifiuti biogeni devono essere riciclati come materiale oppure mediante fermentazione, a condizione che vi si prestino in ragione delle loro caratteristiche e siano stati raccolti separatamente. Negli impianti di compostaggio e di fermentazione che prendono in consegna ogni anno più di 100 tonnellate di rifiuti possono essere decomposti o fatti fermentare soltanto i rifiuti biogeni che, in ragione delle loro caratteristiche, possono essere sottoposti al trattamento in questione e si prestano a essere riciclati come concime ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del 10 gennaio 2001 sui concimi (OCon, RS 916.171; cfr. art. 34 cpv. 1 OPSR).
- I rifiuti biogeni che non devono essere riciclati come materiale oppure mediante fermentazione devono essere avviati, ove possibile e opportuno, al recupero energetico o sottoposti a trattamento termico in impianti idonei. In tale contesto, ne deve essere sfruttato il contenuto energetico (art. 14 cpv. 2 OPSR).

1.1 Aiuto all'esecuzione relativo all'OPSR

L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), in collaborazione con i Cantoni, le associazioni professionali e altri uffici federali, sta elaborando un aiuto all'esecuzione per l'OPSR strutturato in moduli, ognuno dei quali illustra condizioni quadro concrete su un tema specifico (ad es. resoconto, rifiuti edili, discariche). La presente pubblicazione è parte del modulo «Rifiuti biogeni» ed è intesa a supportare i Cantoni nell'applicazione delle nuove disposizioni giuridiche in materia di riciclo di rifiuti biogeni.

Informazioni sull'aiuto all'esecuzione dell'UFAM relativo all'OPSR sono disponibili al link

www.bafu.admin.ch/aiuto-esecuzione-opsr.

1.2 Parte «Lista dei rifiuti idonei a compostaggio o fermentazione» (lista dei rifiuti biogeni) del modulo «Rifiuti biogeni»

Con la presente parte, anche chiamata «lista dei rifiuti biogeni», viene da un lato promossa una procedura praticabile e uniforme per l'analisi e la valutazione da parte dei Cantoni dei rifiuti idonei a compostaggio o fermentazione secondo gli articoli 14 capoverso 1 e 34 capoverso 1 OPSR e, dall'altro, viene spiegato a che cosa i proprietari di impianti di compostaggio e di fermentazione devono prestare attenzione durante il riciclo dei singoli tipi di rifiuti biogeni. I criteri proposti per l'analisi e la valutazione dei rifiuti idonei a compostaggio e/o fermentazione secondo gli articoli 14 capoverso 1 e 34 capoverso 1 OPSR possono anche essere utilizzati per l'analisi di nuovi tipi di rifiuti (cfr. cap. 3).

1.3 Obiettivo

Obiettivo prioritario

I rifiuti biogeni sono un'importante risorsa rinnovabile e il loro riciclo materiale ed energetico fornisce un contributo significativo alla protezione delle risorse e alla produzione di energia in Svizzera. Il riciclo ottimale dei rifiuti biogeni consente di ridurre l'utilizzo di concimi minerali e di vettori energetici fossili, come pure di chiudere il ciclo delle sostanze nutritive e di escludere dal ciclo sostanze nocive.

Obiettivi specifici di questa parte di modulo

Gli obiettivi specifici della presente parte di modulo dell'aiuto all'esecuzione sono:

- la definizione dei materiali di base idonei a compostaggio o fermentazione;
- un'esecuzione uniforme, l'uguaglianza giuridica e la certezza del diritto nello smaltimento di rifiuti biogeni;

- la promozione della pianificazione cantonale in materia di rifiuti e di uno smaltimento dei rifiuti sicuro e conforme alle prescrizioni;
- un utilizzo ottimizzato delle risorse, attraverso il recupero di sostanze nutritive e la produzione di concimi riciclati ed energia rinnovabile;
- la garanzia di un'elevata qualità dei prodotti riciclati e la prevenzione dell'inquinamento ambientale dovuto allo smaltimento di rifiuti.

Il presente aiuto all'esecuzione è destinato alle autorità esecutive delle amministrazioni cantonali e comunali, come pure ai detentori di impianti per il trattamento di rifiuti biogeni.

1.4 Basi giuridiche

Conformemente all'articolo 30c capoverso 3 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb, RS 814.01), il Consiglio federale può emanare prescrizioni sul trattamento di determinati rifiuti. L'articolo 30d lettera a LPAmb, inoltre, prevede che il Consiglio federale può prescrivere che determinati rifiuti devono essere riciclati, se ciò è sopportabile sotto il profilo economico e se il carico per l'ambiente è minore rispetto a un altro modo di smaltimento e alla fabbricazione ex novo dei prodotti. Sulla base di tali disposizioni, l'articolo 14 capoverso 1 OPSR prevede che i rifiuti biogeni devono essere riciclati esclusivamente come materiale oppure mediante fermentazione, a condizione che vi si prestino in ragione delle loro caratteristiche e soprattutto del loro contenuto di sostanze nutritive e di sostanze nocive, siano stati raccolti separatamente e il loro riciclaggio non sia vietato da altre prescrizioni del diritto federale. Inoltre, l'articolo 34 capoverso 1 OPSR prevede che negli impianti di compostaggio e di fermentazione che prendono in consegna ogni anno più di 100 tonnellate di rifiuti possano essere decomposti o fatti fermentare soltanto i rifiuti biogeni che, in ragione delle loro caratteristiche, possono essere sottoposti al trattamento in questione e si prestano a essere riciclati come concime ai sensi dell'articolo 5 OCon. Non devono soddisfare il requisito dell'idoneità al riciclaggio come concime i rifiuti destinati alla cofermentazione in impianti di depurazione delle acque di scarico.

Determinante per il presente aiuto all'esecuzione sono inoltre l'ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIA, RS 814.318.142.1), l'ordinanza del 25 maggio 2011 concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn, RS 916.441.22), l'ordinanza del 18 maggio 2005 concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim, RS 814.81) nonché l'ordinanza del 10 gennaio 2001 sulla messa in commercio di concimi (OCon, RS 916.171).

1.5 Campo d'applicazione

La presente parte del modulo «Rifiuti biogeni» si concentra esclusivamente sull'analisi e sulla valutazione dei rifiuti idonei a compostaggio e/o fermentazione secondo gli articoli 14 capoverso 1 e 34 capoverso 1 OPSR. Essa non elucida l'ammissione, la messa in commercio, l'importazione e l'utilizzo di concimi riciclati, né la procedura di controllo di cui all'ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610). Indipendentemente dal fatto che un rifiuto rientri o meno nella lista dei rifiuti idonei a compostaggio o fermentazione, può essere introdotto nel traffico transfrontaliero senza autorizzazione dell'UFAM soltanto se è esplicitamente riportato nella lista verde dei rifiuti della decisione del Consiglio dell'OCSE C(2001)107/FINAL. I rifiuti designati come rifiuti speciali (rs) o come altri rifiuti soggetti a controllo (rc) nell'elenco dei rifiuti (ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti, OLTRif, RS 814.610.1) devono essere notificati e approvati prima di poter essere esportati (ad es. olio commestibile usato).

2 Struttura della «Lista dei rifiuti idonei a compostaggio o fermentazione» (lista dei rifiuti biogeni)

La lista dei rifiuti idonei a compostaggio e/o fermentazione secondo gli articoli 14 capoverso 1 e 34 capoverso 1 OPSR riassume 84 rifiuti biogeni in sette categorie in funzione della provenienza (cfr. all.). Si tratta di:

1. rifiuti provenienti da centri e altri punti di raccolta dei Comuni;
2. rifiuti prodotti dall'orticoltura e dalla cura del paesaggio;
3. rifiuti dell'industria e dell'artigianato;
4. materiali di base dell'agricoltura;
5. altri rifiuti biogeni;
6. rifiuti provenienti da materiali biodegradabili;
7. materiali ausiliari.

Tutti i rifiuti riportati nella «lista dei rifiuti biogeni» (in breve: materiali di base) sono descritti in modo univoco e attribuiti al relativo tipo di rifiuti secondo l'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (OLTRif) e l'allegato 1 OPSR, oppure definiti in modo chiaro. Tra i metodi di riciclaggio trattati nella lista rientrano la fermentazione termofila (decomposizione di biomassa a una temperatura di ≥ 50 °C), la fermentazione mesofila (decomposizione di biomassa a una temperatura di < 50 °C), la cofermentazione in impianti di depurazione delle acque di scarico, il compostaggio in appositi spiazzi e il compostaggio ai margini dei campi. L'idoneità dei singoli materiali di base per il metodo di riciclaggio in questione viene precisata mediante l'indicazione «idoneo» o «non idoneo» e completata da commenti pratici per il riciclaggio.

Previa consultazione dei servizi interessati, l'UFAM può modificare o completare la lista dei rifiuti idonei a compostaggio e/o fermentazione secondo gli articoli 14 capoverso 1 e 34 capoverso 1 OPSR.

3 Principi per la classificazione dei rifiuti biogeni nella «lista dei rifiuti biogeni» (all.)

Negli impianti di compostaggio e di fermentazione, che ogni anni prendono in consegna ogni anno più di 100 tonnellate di rifiuti, possono essere decomposti o fatti fermentare soltanto rifiuti biogeni che, in ragione delle loro caratteristiche, possono essere sottoposti al trattamento in questione e si prestano a essere riciclati come concime ai sensi dell'articolo 5 OCon.

Alla base della suddivisione dei rifiuti in «idonei» e «non idonei» e alla loro attribuzione ai singoli tipi di impianto di compostaggio o fermentazione (cfr. all.) vi sono le riflessioni seguenti (linee guida):

1. il materiale potenzialmente rilevante per le epizootie non è idoneo al compostaggio ai margini dei campi;
2. di regola, il materiale liquido e pastoso non è idoneo al compostaggio;
3. in linea di principio, i rifiuti selezionati provenienti dall'industria alimentare nonché i rifiuti ricchi di sostanze nutritive non sono idonei alla cofermentazione in impianti di depurazione delle acque di scarico (IDA).

Valutazione dell'idoneità di nuovi rifiuti

Per la valutazione dell'idoneità di nuovi rifiuti per il riciclaggio ai sensi degli articoli 14 capoverso 1 e 34 capoverso 1 OPSR entrano in linea di conto in particolare i criteri seguenti:

- a) informazioni sul processo di fabbricazione, comprese indicazioni sui materiali grezzi e sulle aggiunte minerali (quantità, provenienza, tempistiche);
- b) informazioni su un eventuale apporto di metalli pesanti nonché su misure preventive;
- c) informazioni su un eventuale apporto di inquinanti organici, ad esempio idrocarburi policiclici aromatici, bifenili policlorurati (PCB), PCB diossina-simili, ritardanti di fiamma bromurati, paraffine clorate e ftalati, nonché su misure preventive;
- d) informazioni su un eventuale apporto di biocidi e prodotti fitosanitari e su misure preventive;
- e) informazioni su un eventuale apporto di sostanze estranee (in particolare materie plastiche, sostanze minerali, corpi estranei) nonché su misure preventive;
- f) prova della compatibilità biologica (inibizione, decomposizione) in caso di riciclaggio in un impianto di produzione di biogas e/o in un impianto di compostaggio;
- g) informazioni sulla salinità, sul valore pH nonché sul tenore di sostanza secca, sostanza organica, azoto e fosforo (indicazione di intervalli);
- h) informazioni sul punto d'inflammabilità;
- i) indicazioni sul codice OLTRif e sulla categoria di pericolo di cui all'allegato 1 numero 1.1 OLTRif (rifiuti speciali: rs; altri rifiuti soggetti a controllo: rc);
- j) informazioni sulla categoria di sottoprodotti di origine animale e prove del rispetto delle prescrizioni secondo l'OSOAn.

Controllo da parte delle autorità

I Cantoni e il settore possono esaminare l'idoneità di altri tipi di rifiuti e proporre all'UFAM nuovi tipi di rifiuti idonei, in ragione delle loro caratteristiche, al riciclaggio ai sensi degli articoli 14 capoverso 1 e 34 capoverso 1 OPSR. Prima che un nuovo tipo di rifiuti sia classificato come «idoneo» al riciclaggio ai sensi dell'allegato 1 della presente parte di modulo, è necessaria l'approvazione dell'UFAM. A tal fine, quest'ultimo verifica se la classificazione è oggettivamente corretta ed è stata effettuata conformemente ai criteri di cui sopra. La lista viene costantemente aggiornata e ripubblicata.

Allegato

La tabella seguente fornisce una panoramica non esaustiva dei rifiuti idonei a compostaggio e fermentazione («lista dei rifiuti biogeni»).

Codice OLTRif	Codice OPSR	Tipo di rifiuto	Fermentazione temofila	Fermentazione mesofila	Compostaggio in appositi spiazzi	Compostaggio ai margini dei campi	Cofermentazione in impianti di depurazione delle acque di scarico	Indicazioni generiche sul riciclaggio
1. Rifiuti provenienti da centri e altri punti di raccolta dei Comuni^{a, b}								
20 01 08 20 02 01	6303	Rifiuti vegetali con rifiuti organici di cucina ^h	idonei	idonei	idonei	idonei	non idonei	Rifiuti organici di cucina = soltanto di origine vegetale. Tenere conto del problema degli odori per il compostaggio e il deposito intermedio.
20 01 08 20 02 01	6303	Rifiuti vegetali con rifiuti organici di cucina e resti alimentari ^{h, i}	idonei	idonei	idonei	non idonei	non idonei	I rifiuti vegetali con rifiuti organici di cucina e resti alimentari non sono soggetti all'OSOAn se: • il regolamento comunale sui rifiuti non fornisce indicazioni sui resti alimentari oppure li ammette; e • i resti alimentari mescolati con i rifiuti vegetali vengono raccolti durante la raccolta pubblica; e • provengono da economie domestiche; e • vengono riciclati in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio senza tenuta di animali in loco. Tenere conto del problema delle sostanze estranee (in particolare materie plastiche), da ridurre mediante misure appropriate o se necessario da respingere in modo rigoroso. Tenere conto del problema degli odori per il compostaggio e il deposito intermedio. Possono essere ammessi soltanto contenitori contrassegnati e biodegradabili.
2. Rifiuti prodotti dall'orticoltura e dalla cura del paesaggio¹								
02 01 03 20 02 01	6304	Scarti di potatura di alberi, viti e arbusti ^{c, h}	idonei	idonei	idonei	idonei	non idonei	Legno non ammesso se proveniente da alberi da frutto e viti malati. Materiale con malattie soggette all'obbligo di notifica come il fuoco batterico non ammesso (va bruciato). Per le neofite invasive, cfr. «Piante infestanti con neofite invasive» nello stesso capitolo e nota c.
02 01 03 20 02 01	6304	Fiori	idonei	idonei	idonei	idonei	non idonei	Verificare che non vi siano sostanze estranee come filo di ferro, materie plastiche ecc. A seconda della provenienza, analizzare il tenore di metalli pesanti.

¹ Tenere conto delle neofite invasive della lista nera della Commissione svizzera delle piante selvatiche (CPS; <https://www.infoflora.ch/it/neofite/liste-e-schede.html>); cfr. nota h al termine della presente lista.

Codice OLTRif	Codice OPSR	Tipo di rifiuto	Fermentazione temofila	Fermentazione mesofila	Compostaggio in appositi spiazzati	Compostaggio ai margini dei campi	Cofermentazione in impianti di depurazione delle acque di scarico	Indicazioni generiche sul riciclaggio
02 01 03 20 02 01	6304	Rifiuti di giardinaggio, fogliame (senza il materiale accumulato sulle o lungo le strade) ^c	idonei	idonei	idonei	idonei	non idonei	Foglie secche pure, pulite, senza rifiuti urbani (cfr. foglio informativo del Cercle déchets Ost «Entsorgung und Verwertung von Strassenwischgut und unverschmutztes Herbstlaub», 12 febbraio 2018, in tedesco). Non utilizzare foglie provenienti da luoghi inquinati (cfr. riga seguente).
02 01 03 20 02 01	6304	Erba, fieno, grumereccio ed erba falciata	idonei	idonei	idonei	idonei	non idonei	Per il materiale proveniente dalle strade occorre provvedere a una separazione rigorosa del materiale inquinato presente sul ciglio della strada dall'erba tagliata secondo la buona pratica dei servizi di manutenzione: il riciclaggio non è ammesso se la distanza è critica a causa del tenore di inquinanti troppo elevato (2 – 10 m a seconda del tipo di strada; il materiale proveniente dalle corsie intermedie e dalle scarpate delle autostrade non è ammesso). Raccomandazione per le parti rimanenti: tagliare dopo la pioggia. La spazzatura stradale non è ammessa.
02 01 03 20 02 01	6304	Malerba con neofite invasive ^c	idonea	idonea	idonea	non idonea	idonea	
02 01 99 20 02 01	6304 6303	Terriccio per piante in vaso	idoneo	idoneo	idoneo	idoneo	non idoneo	Tenere conto del problema delle sostanze estranee per la raccolta comunale (scartare i vasi in materie plastiche non biodegradabili).
02 01 07 20 01 38	6304	Rizomi, corteccia, segatura e trucioli di piallatura provenienti da legno allo stato naturale ^h	idonei	idonei	idonei	idonei	non idonei	È ammesso soltanto legno allo stato naturale (non trattato chimicamente). In caso di rizomi sporchi di terra vi è il pericolo di rizomi di neofite.
3. Rifiuti provenienti dall'industria e dall'artigianato								
3.1 Sottoprodotti di origine animale^{a, b}								
02 02 02	6304	Corna, pelle, pelame, setole, piume, peli (senza altro materiale) ^{t, i}	idonei	idonei	idonei	non idonei	idonei	Sottoprodotti di origine animale della categoria 3 (art. 7 OSOAn). Per le piume è ammessa una calcinatura con calce spenta ad una concentrazione del 2 – 5 % (prima del trattamento).
02 02 02	6304	Sangue ^{t, i}	idoneo	idoneo	non idoneo	non idoneo	idoneo	Sottoprodotti di origine animale della categoria 3 (art. 7 OSOAn).
02 02 03	6304	Gusci di uova ^j	idonei	idonei	idonei	idonei	non idonei	Sottoprodotti di origine animale della categoria 3 (art. 7 OSOAn).

Codice OLTRif	Codice OPSR	Tipo di rifiuto	Fermentazione temofila	Fermentazione mesofila	Compostaggio in appositi spiazzati	Compostaggio ai margini dei campi	Cofermentazione in impianti di depurazione delle acque di scarico	Indicazioni generiche sul riciclaggio
02 02 03	6304	Carne, ossa, grasso ^{f, j, k}	idonei	idonei	non idonei	non idonei	idonei	Sottoprodotti di origine animale della categoria 2 (art. 6 OSOAn), tranne i prodotti del metabolismo. Sottoprodotti di origine animale della categoria 3 (art. 7 OSOAn).
02 02 01	6304	Fanghi flottati di macello ^{f, k}	idonei	idonei	non idonei	non idonei	idonei	Possono essere utilizzati soltanto i materiali della categoria 2. Le sostanze solide delle acque reflue provenienti da macelli che trattano mucche, capre o pecore rientrano nella categoria 1 e non sono pertanto ammesse. Non sono ammessi nemmeno i fanghi da aziende di sezionamento nei quali viene rimosso materiale a rischio di cui all'articolo 179d capoverso 1 o 180c capoverso 1 OFE. La frazione liquida proveniente dalle acque reflue non sottostà alle prescrizioni dell'OSOAn (art. 2 cpv. 2 lett. a OSOAn) qualora le sostanze solide siano state rimosse conformemente alle prescrizioni. Le prescrizioni in materia di rimozione sono riportate al punto 1.10 dell'allegato 1 all'ordinanza del DFI concernente l'igiene nella macellazione (OlgM, RS 817.910.1): impianto di flottazione o di filtrazione oppure scarichi nel pavimento coperti da griglie con una grandezza massima delle maglie di 1 cm ² .
19 02 10	6304	Glicerina derivante dalla produzione di biodiesel da sottoprodotti di origine animale ^f	idonea	idonea	non idonea	non idonea	idonea	La glicerina derivante da sottoprodotti di origine animale provenienti dalla produzione di biodiesel può essere sottoposta a fermentazione. L'importazione di glicerina (soltanto se derivante dalla categoria 1) presuppone l'approvazione del Paese di esportazione e di quello di importazione. L'azienda di provenienza e quella di destinazione necessitano di un'autorizzazione conforme alle prescrizioni veterinarie. L'impresa di trasporto e ogni trasporto devono essere registrati nel sistema TRACES. Per il deposito di glicerina occorre tenere conto di ulteriori requisiti (ad es. un permesso di costruzione cantonale per i sistemi di deposito).
02 05 01	6304	Residui derivanti dalla trasformazione del latte e lotti difettosi (siero, latte scremato, siero di latte acidulo, permeato, formaggio) ^{d, f, j, k}	idonei	idonei	non idonei	non idonei	non idonei	Sottoprodotti di origine animale della categoria 3 (art. 7 OSOAn). Il latte contaminato da antibiotici o residui è considerato un sottoprodotto di origine animale della categoria 1 o 2. I materiali della categoria 1 (art. 5 lett. d OSOAn) devono essere bruciati. Sottoprodotti di origine animale della categoria 2 (art. 6 OSOAn). I materiali non sono ammessi per il compostaggio a causa di un possibile rilascio di odori. Nel caso dei fanghi precipitati con polimeri non degradabili, occorre tenere conto del valore limite per i fogli di alluminio e le materie plastiche nel prodotto finito (nota d). L'utilizzo come concime di latte contenente residui della categoria 2 necessita di un'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG).

Codice OLTRif	Codice OPSR	Tipo di rifiuto	Fermentazione temofila	Fermentazione mesofila	Compostaggio in appositi spiazzi	Compostaggio ai margini dei campi	Cofermentazione in impianti di depurazione delle acque di scarico	Indicazioni generiche sul riciclaggio
20 01 08	6303 6304	Resti alimentari secondo l'ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn, RS 916.441.22) ^j	idonei	idonei	idonei	non idonei	idonei	Sottoprodotti di origine animale della categoria 3 (art. 7 OSOAn). I resti alimentari non possono provenire dal traffico transfrontaliero (ad es. resti alimentari del traffico aereo). Raccomandazione: controllare l'eventuale presenza di sostanze estranee (materie plastiche, posate, cartone, spago ecc.) e separarle oppure respingere il lotto. L'accettazione di resti alimentari igienizzati non è esclusa dall'obbligo di notifica al veterinario cantonale. L'OSOAn non esclude il trattamento in appositi spiazzi per il compostaggio (sono necessarie l'autorizzazione della procedura da parte dell'USAV, l'autorizzazione del veterinario cantonale ed ev. un'igienizzazione). Tuttavia, questo tipo di trattamento non è raccomandato.
02 02 99	6304	Prodotti del metabolismo provenienti da macelli o dal traffico transfrontaliero (urina e contenuto del rumine, dello stomaco e dell'intestino)	idonei	idonei	non idonei	non idonei	non idonei	Questi materiali della categoria 2 (art. 6 lett. c OSOAn) possono essere riciclati direttamente in un impianto di produzione di biogas o in un impianto di compostaggio conformemente all'articolo 23 capoverso 2 OSOAn e non sottostanno all'obbligo di notifica al veterinario cantonale (art. 10 cpv. 3 lett. a OSOAn). Devono essere rispettate le prescrizioni per la raccolta, l'immagazzinamento intermedio e il trasporto di sottoprodotti di origine animale di cui all'allegato 4 OSOAn.
02 02 03	6304	Derrate alimentari, alimentari e generi voluttuari ricoperti o imballati mediante materiale di base di origine animale (compresi latte, uova e miele) ^{b, d, i, j}	idonei	idonei	non idonei	non idonei	idonei	Sottoprodotti di origine animale della categoria 3 (art. 7 OSOAn). Tenere conto del problema delle sostanze estranee, da ridurre mediante misure appropriate o se necessario da respingere in modo rigoroso. Per questi rifiuti è particolarmente rilevante la nota d1 (valori limite per le sostanze estranee).
02 02 03 04 02 21	6304 8308	Residui e polvere di lana (non trattati) ^j	idonei	idonei	idonei	non idonei	non idonei	Sottoprodotti di origine animale della categoria 3 (art. 7 OSOAn).

Codice OLTRif	Codice OPSR	Tipo di rifiuto	Fermentazione temofila	Fermentazione mesofila	Compostaggio in appositi spiazzi	Compostaggio ai margini dei campi	Cofermentazione in impianti di depurazione delle acque di scarico	Indicazioni generiche sul riciclaggio
3.2 Rifiuti speciali e altri rifiuti soggetti a controllo ^{a, g}								
07 07 08 S	1103	Glicerina derivante dalla produzione di biodiesel da olio pulito	idonea	idonea	non idonea	non idonea	idonea	Rifiuti speciali (rs): punto d'infiammabilità <60,5 °C (crogiolo chiuso) oppure pH > 11,5. Per l'accettazione di rifiuti speciali è necessaria un'autorizzazione cantonale e per i relativi trasporti sono indispensabili dei moduli di accompagnamento. Per il deposito come liquido infiammabile secondo la direttiva dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio: https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-124.pdf/content . Se il punto d'infiammabilità rientra tra ≥ 23 °C e <60,5 °C, si tratta di una merce pericolosa della classe 3. Devono essere rispettate le prescrizioni in vigore per il trasporto (ADR) e per la contrassegnazione (CLP).
19 02 08 S 19 02 11 S	7103	Glicerina proveniente dalla produzione di biodiesel da olio commestibile usato	idonea	idonea	non idonea	non idonea	idonea	Rifiuti speciali (rs): punto d'infiammabilità <60,5 °C (crogiolo chiuso) oppure pH > 11,5. Per l'accettazione di rifiuti speciali è necessaria un'autorizzazione cantonale e per i relativi trasporti sono indispensabili dei moduli di accompagnamento. Per il deposito come liquido infiammabile secondo la direttiva dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio: https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-124.pdf/content . Se il punto d'infiammabilità rientra tra ≥ 23 °C e <60,5 °C, si tratta di una merce pericolosa della classe 3. Devono essere rispettate le prescrizioni in vigore per il trasporto (ADR) e per la contrassegnazione (CLP).
19 08 09 ak 20 01 25 ak	6201	Oli e grassi commestibili nonché miscele di oli e grassi prodotte da separatori contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	idonei	idonei	non idonei	non idonei	idonei	Rifiuti soggetti a controllo (rc): devono essere esenti da resti alimentari. Potrebbe rendersi necessario filtrarli. Procedere a un controllo visivo e olfattivo prima dell'ammissione (oli minerali non ammessi). Non si trattano oli e grassi provenienti da punti di raccolta pubblici e miscele di oli e grassi prodotte da separatori di aziende addette alla lavorazione della carne.

Codice OLTRif	Codice OPSR	Tipo di rifiuto	Fermentazione temofila	Fermentazione mesofila	Compostaggio in appositi spiazzati	Compostaggio ai margini dei campi	Cofermentazione in impianti di depurazione delle acque di scarico	Indicazioni generiche sul riciclaggio
19 08 09 ak	6201	Miscele di oli e grassi prodotte da separatori contenenti oli e grassi commestibili provenienti da aziende addette alla lavorazione della carne ^f	idonee	idonee	non idonee	non idonee	idonee	Rifiuti soggetti a controllo (rc): i materiali devono essere sottoposti a un trattamento termico di almeno un'ora a 70 °C. Procedere a un controllo visivo e olfattivo prima dell'ammissione (oli minerali non ammessi). Non si trattano oli e grassi provenienti da punti di raccolta pubblici. Deve essere richiesta un'autorizzazione dell'UFAG (art. 8 cpv. 1 lett. d OCon). Per rifiuti provenienti da macelli e aziende di sezionamento si applicano prescrizioni distinte (cfr. cap. 3.1 «Fanghi flottati» e cap. 5 «Fanghi provenienti dalle acque reflue di macelli e aziende di sezionamento»).
13 08 02 S 07 06 04 S	1109	Pasta di saponificazione	idonea	idonea	non idonea	non idonea	idonea	Rifiuto speciale (rs): per l'accettazione di rifiuti speciali è necessaria un'autorizzazione cantonale e per i relativi trasporti sono indispensabili dei moduli di accompagnamento. I materiali devono essere depositati separatamente e trasportati all'impianto di fermentazione in piccole quantità. Negli impianti agricoli non possono essere immessi direttamente nella prefossa.
07 07 01 S	1103	Acqua di lavaggio derivante dalla produzione di biodiesel	idonea	idonea	non idonea	non idonea	idonea	Rifiuto speciale (rs): per l'accettazione di rifiuti speciali è necessaria un'autorizzazione cantonale e per i relativi trasporti sono indispensabili dei moduli di accompagnamento. I materiali devono essere depositati separatamente e trasportati all'impianto di fermentazione in piccole quantità. Negli impianti agricoli non possono essere immessi direttamente nella prefossa.
16 10 01 S	7106	Soluzione antighiaccio per il trattamento di aerei	non idonea	non idonea	non idonea	non idonea	idonea	Rifiuto speciale (rs): per l'accettazione di rifiuti speciali è necessaria un'autorizzazione cantonale e per i relativi trasporti sono indispensabili dei moduli di accompagnamento.
3.3 Altri rifiuti dall'industria e dall'artigianato ^b								
02 03 04 02 06 01 20 01 08	6303 6304	Pane vecchio	idoneo	idoneo	idoneo	non idoneo	non idoneo	
02 06 01	6304	Rifiuti di panetteria e pasticceria, resti di pasta e farina	idonei	idonei	non idonei	non idonei	non idonei	

Codice OLTRif	Codice OPSR	Tipo di rifiuto	Fermentazione temofila	Fermentazione mesofila	Compostaggio in appositi spiazz	Compostaggio ai margini dei campi	Cofermentazione in impianti di depurazione delle acque di scarico	Indicazioni generiche sul riciclaggio
02 07 04	6304	Trebbie di birra, di malto e di luppolo (compresi germi, polvere, feccia e fanghi)	idonee	idonee	idonee	idonee	non idonee	
20 01 99	8309	Substrato per la coltivazione di funghi commestibili	idoneo	idoneo	idoneo	idoneo	non idoneo	Il substrato per la coltivazione di funghi contiene composti di zolfo e porta alla formazione di solfuro di idrogeno nel biogas e, in caso di carenza di ossigeno, anche nel compostaggio. Limitare le quantità al 5 %. Tenere conto che il solfuro di idrogeno ostacola la formazione di biogas. Tenere conto delle emissioni. Escludere categoricamente qualsiasi concentrazione di solfuro di idrogeno che possa mettere in pericolo la salute.
02 01 03	6304	Fibre di cotone greggio, legno, sisal, canapa, ecc. (allo stato naturale) ^h	idonee	idonee	idonee	idonee	non idonee	Sono idonee soltanto le fibre naturali (non trattate chimicamente). Utilizzarle soltanto se dal punto di vista meccanico gli impianti e i macchinari sono idonei al trattamento.
02 03 04	6304	Lotti difettosi e lotti test di origine vegetale provenienti dall'industria alimentare	idonei	idonei	idonei	idonei	idonei	
02 03 01	7303	Residui di filtrazione provenienti dalla fabbricazione di derrate alimentari e generi voluttuari	idonei	idonei	non idonei	non idonei	non idonei	A seconda della provenienza del materiale di base, procedere a un'analisi dei metalli pesanti.
02 03 04	6304	Scarti di frutta	idonei	idonei	idonei	idonei	non idonei	A seconda della provenienza, procedere a un'analisi del tenore di metalli pesanti. Problematici per il compostaggio in caso di elevato tenore d'acqua. Problema degli odori in caso di elevato tenore di zuccheri e compostaggio aperto.

Codice OLTRif	Codice OPSR	Tipo di rifiuto	Fermentazione temofila	Fermentazione mesofila	Compostaggio in appositi spiazz	Compostaggio ai margini dei campi	Cofermentazione in impianti di depurazione delle acque di scarico	Indicazioni generiche sul riciclaggio
19 06 06	7303	Resti di fermentazione provenienti dall'industria alimentare	idonei	idonei	idonei	idonei	non idonei	Provenienti ad es. dalla lavorazione di ortaggi o dall'industria del latte.
02 03 04 02 07 04	6304	Glucosio, acqua zuccherata, succhi di frutta, acqua di frutta	idonei	idonei	idonei	non idonei	idonei	Ammessi per l'umidificazione del compostaggio in andana fino a una quota massima del 5 %. Opportuni soltanto se le andane devono essere umidificate. In caso contrario, per la fermentazione liquida (industria, agricoltura, IDA) per la produzione di biogas.
		Glicerina alimentare o per foraggio ^{a, e}	idonea	idonea	non idonea	non idonea	idonea	Soltanto glicerina idonea per uso alimentare o per foraggio: tenore di metanolo < 1 % e tenore di glicerina > 80 %. Per il deposito come liquido infiammabile secondo la direttiva dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio: https://services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-124.pdf/content . La glicerina è considerata un prodotto commerciale tecnico se utilizzata per la produzione di altri prodotti. Occorre comprovare la qualità disponibile sul mercato mediante un foglio di specificazione del prodotto. Di regola, il punto d'infiammazione è superiore a 100 °C. Le qualità di glicerina di qualità inferiore vendute all'estero sono considerate un rifiuto e non un prodotto e sottostanno pertanto all'obbligo di notifica per il trasporto transfrontaliero.
02 03 04	6304	Lievito	idoneo	idoneo	idoneo	idoneo	non idoneo	
03 01 05	6202	Materiale risultante dalla scortecciatura e dalla triturazione del legno, resti di legno, segatura, trucioli, lana di legno, corteccia (allo stato naturale) ^h	idoneo	idoneo	idoneo	idoneo	non idoneo	È ammesso soltanto legno allo stato naturale (non trattato chimicamente, privo di legno usato e legno compensato ed esente da materie plastiche o rivestimento in plastica).

Codice OLTRif	Codice OPSR	Tipo di rifiuto	Fermentazione temofila	Fermentazione mesofila	Compostaggio in appositi spiazz	Compostaggio ai margini dei campi	Cofermentazione in impianti di depurazione delle acque di scarico	Indicazioni generiche sul riciclaggio
02 03 04	6304	Fondi di caffè, scarti provenienti dalla produzione e preparazione del caffè	idonei	idonei	idonei	idonei	non idonei	Cfr. nota b specifica per questi rifiuti. Tenere conto del problema delle sostanze estranee, da ridurre mediante misure appropriate o se necessario da respingere in modo rigoroso.
02 03 04	6304	Gusci di cacao	idonei	idonei	idonei	idonei	non idonei	
02 03 04	6304	Semi, gusci, cruschetto	idonei	idonei	idonei	idonei	non idonei	
02 01 03	6304	Erbe	idonee	idonee	idonee	idonee	non idonee	Tenere conto del problema degli odori per il compostaggio e il deposito intermedio.
02 03 01 02 03 04	7303	Materiale di origine vegetale risultante da operazioni di lavaggio, pulitura, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	idoneo	idoneo	idoneo	idoneo	non idoneo	A seconda del processo, utilizzare soltanto materiale che al termine della biodegradazione non supera i valori limite per i metalli pesanti, in particolare il nichel e il rame (all. 2.6 n. 2.2.1 ORRPChim).
02 03 04	6304	Melassa	idonea	idonea	non idonea	non idonea	non idonea	
02 01 06 20 01 99	6304	Letame proveniente dalla tenuta di animali a scopi non agricoli (circhi, giardini zoologici, scuderie, economie domestiche)	idoneo	idoneo	idoneo	idoneo	idoneo	Letame animale, sterco di carnivori escluso (toxoplasmosi, tenia della volpe e tenia del cane). Vi è un rischio di infezione per i collaboratori degli impianti di compostaggio e di fermentazione.
02 03 04	6304	Rifiuti di macinazione	idonei	idonei	idonei	idonei	non idonei	
02 07 04	6304	Fecce di frutta, di viti e di erbe	idonee	idonee	idonee	idonee	non idonee	
02 07 02	6304	Borlande di frutta, di cereali e di patate, residui generali della distillazione	idonei	idonei	idonei	idonei	non idonei	In caso di utilizzo di caldaie di rame, controllare il tenore di rame.

Codice OLTRif	Codice OPSR	Tipo di rifiuto	Fermentazione temofila	Fermentazione mesofila	Compostaggio in appositi spiazz	Compostaggio ai margini dei campi	Cofermentazione in impianti di depurazione delle acque di scarico	Indicazioni generiche sul riciclaggio
03 03 10	7303	Fanghi di cartiera provenienti da fibre vergini	idonei	idonei	idonei	non idonei	idonei	Sono ammessi soltanto i fanghi di cartiera provenienti dalla lavorazione di fibre vergini come cellulosa e pasta di legno. Non sono ammessi i fanghi prodotti nel riciclaggio della carta (ad. es. dai processi di disinchiostrazione) né i fanghi colorati. Sono idonei come materiale ausiliario per la regolazione del valore pH e della viscosità nella fermentazione.
02 03 04	6304	Farina di estrazione della colza, pannelli di colza	idonei	idonei	idonei	idonei	non idonei	
02 01 03	6304	Materiale bloccato dall'apposita griglia nei corsi d'acqua, materiale galleggiante, materiale di svuotamento dei bacini ^{d, h}	idoneo	non idoneo	idoneo	non idoneo	non idoneo	I rifiuti urbani e i rifiuti di composizione analoga devono essere separati prima della frantumazione, affinché i prodotti finiti rispettino i requisiti in materia di tenore di sostanze estranee come da nota d1.
02 04 99	6304	Rifiuti dalla pressatura di barbabietole da zucchero	idonei	idonei	idonei	idonei	non idonei	
02 03 04	6304	Residui di origine vegetale provenienti dalla fabbricazione di conserve alimentari	idonei	idonei	idonei	idonei	non idonei	Problematici per il compostaggio in caso di elevato tenore d'acqua. Problema di odori in caso di elevato tenore di zuccheri e compostaggio aperto.
02 01 03	6304	Residui provenienti dalla fabbricazione di fecola di patate, amido di mais e di riso	idonei	idonei	idonei	idonei	non idonei	
02 01 03	6304	Sementi e tuberi-semi	idonei	idonei	idonei	idonei	non idonei	Sono ammessi soltanto i materiali non trattati.
02 03 01	7303	Fanghi di origine vegetale provenienti dalla produzione di derrate alimentari ^d	idonei	idoneo	non idonei	non idonei	non idonei	Aggiungendo fanghi precipitati con polimeri non degradabili occorre prestare attenzione a non superare i valori limite per le sostanze estranee di cui alla nota d1. Fanghi: cfr. nota d2.

Codice OLTRif	Codice OPSR	Tipo di rifiuto	Fermentazione temofila	Fermentazione mesofila	Compostaggio in appositi spiazzati	Compostaggio ai margini dei campi	Cofermentazione in impianti di depurazione delle acque di scarico	Indicazioni generiche sul riciclaggio
02 03 04	6304	Scarti di selezione e preparazione (funghi, verdura, frutta, ecc.)	ideonei	ideonei	ideonei	ideonei	non idonei	Idonei per il compostaggio ai margini dei campi soltanto se le quantità sono limitate al massimo al 5 %. Marcato problema degli odori nel deposito e nel compostaggio.
02 03 04	6304	Tabacco, polvere, piccoli residui, coste e fanghi di tabacco	ideonei	ideonei	non idonei	non idonei	non idonei	Trattare questi materiali può portare a un accresciuto sviluppo di polveri (molto fini, aggressive).
02 03 04	6304	Residui e fondi di tè, scarti provenienti dalla produzione e preparazione del tè	ideonei	ideonei	ideonei	ideonei	non idonei	Nella fermentazione possono portare a una formazione eccessiva di schiuma.
02 03 04 20 01 08	6303 6304	Derrate alimentari e generi voluttuari di origine vegetale ricoperti o imballati ^{b, d}	ideonei	ideonei	ideonei	non idonei	ideonei	Tenere conto del problema delle sostanze estranee, da ridurre mediante misure appropriate o se necessario da respingere in modo rigoroso. Rifiuti contenenti prodotti animali: cfr. cap. 3.1.
02 03 04	6304	Vinaccia	idonea	idonea	non idonea	non idonea	non idonea	
02 01 03	6304	Piante acquatiche e canneti senza neofite invasive ^b	ideonei	ideonei	ideonei	ideonei	non idonei	
02 07 04	6304	Fecce di vino, fanghi di vinificazione derivanti dalla preparazione del vino	ideonei	ideonei	ideonei	ideonei	non idonei	
02 03 04	6304	Residui di condimento, trebbie del mosto, senza eccessivo tenore di sale	ideonei	ideonei	non idonei	non idonei	non idonei	Controllare il tenore di sale nel digestato.

Codice OLTRif	Codice OPSR	Tipo di rifiuto	Fermentazione temofila	Fermentazione mesofila	Compostaggio in appositi spiazzi	Compostaggio ai margini dei campi	Cofermentazione in impianti di depurazione delle acque di scarico	Indicazioni generiche sul riciclaggio
02 03 04	6304	Trebbe della cicoria e dei cereali, senza eccessivo tenore di sale	idonee	idonee	idonee	idonee	non idonee	Controllare il tenore di sale nel compostaggio/digestato.
4. Materiali di base dell'agricoltura								
4.1 Substrati provenienti da aziende agricole								
02 01 03	6304	Scarti di potatura di alberi, di viti e di arbusti ^h	idonei	idonei	idonei	idonei	non idonei	Legno non ammesso se proveniente da alberi da frutto e viti malati. Materiale con malattie soggette all'obbligo di notifica come il fuoco batterico non ammesso (va bruciato). La percentuale di legno dipende dal tipo di impianto e della qualità auspicata per il prodotto finale.
02 01 03	6304	Biomassa proveniente da seconda o terza coltura (sovescio, colture intercalari, ecc.)	idonea	idonea	idonea	idonea	non idonea	
02 01 03	6304	Residui e scarti del raccolto (erba, semi, tuberi, radici, paglia, ecc.), produzione difettosa	idonei	idonei	idonei	idonei	non idonei	
02 01 03	6304	Erba e fieno	idonei	idonei	idonei	idonei	non idonei	Per il compostaggio il fieno è talvolta lavorabile soltanto con difficoltà.
02 01 03 02 03 04	6304	Rifiuti di frutta e verdura (rifiuti alimentari e di selezione)	idonei	idonei	idonei	idonei	non idonei	Priorità agli impianti di fermentazione; in caso di impossibilità, in apposite piazze di compostaggio. Compostaggio ai margini dei campi: max. 5 %. Tenere conto dell'alto rischio che si sviluppino odori nel deposito e nel compostaggio.
02 01 07	6304	Corteccia, resti di legno, materiale risultante dalla triturazione del legno, segatura, da legno allo stato naturale ^h	non idonei	non idonei	idonei	idonei	non idonei	È idoneo soltanto legno allo stato naturale (non trattato chimicamente, privo di legno usato e legno compensato, esente da materie plastiche o rivestimento in materie plastiche).
02 01 03	6304	Sementi e tuberi-seme	idonei	idonei	idonei	idonei	non idonei	Sono idonei soltanto i materiali non trattati.

Codice OLTRif	Codice OPSR	Tipo di rifiuto	Fermentazione temofila	Fermentazione mesofila	Compostaggio in appositi spiazzi	Compostaggio ai margini dei campi	Cofermentazione in impianti di depurazione delle acque di scarico	Indicazioni generiche sul riciclaggio
4.2 Effluenti animali: liquame, letame ed effluenti dall'insilamento								
02 01 06	6304	Liquame – Volatili, equini (agric.), bovini, ovini, suini ecc.	idoneo	idoneo	non idoneo	non idoneo	non idoneo	
02 01 06	6304	Letame – Volatili, equini (agric.), bovini, ovini, suini ecc.	idoneo	idoneo	idoneo	idoneo	non idoneo	Per il compostaggio è idoneo soltanto il letame con una buona struttura, ovvero con un contenuto sufficiente di sostanza secca.
5. Altri rifiuti biogeni								
02 02 01	6304	Fanghi provenienti dalle acque reflue di macelli e aziende di sezionamento ^f	idonei	idonei	non idonei	non idonei	idonei	La frazione liquida proveniente dalle acque reflue di macelli e aziende di sezionamento non sottostà alle prescrizioni dell'OSOAn (art. 2 cpv. 2 lett. a OSOAn) qualora i rifiuti solidi siano stati rimossi conformemente alle prescrizioni. Le prescrizioni in materia di rimozione sono riportate all'allegato 1 punto 1.10 OlgM (RS 817.190.1): impianto di flottazione o di filtrazione oppure scarichi nel pavimento coperti da griglie con una grandezza massima delle maglie di 1 cm ² .
19 08 10	1109	Fanghi provenienti dalle acque di scarico di aziende alimentari ^f	idonei	idonei	non idonei	non idonei	idonei	
6. Rifiuti provenienti da materiali biodegradabiliⁱ								
20 01 08 20 01 99	6303	Fibre Prodotti da materiali contenenti fibre (ad es. stoviglie e posate in fibra di cocco, fibra di canna da zucchero o fibra di palma)	idonei	idonei	idonei	idonei	idonei	I materiali a pezzetti possono essere ammessi soltanto negli impianti che prevedono una preparazione corrispondente (frantumazione). Per ulteriori lotti di materiale a pezzetti, cfr. consenso per la denominazione dei materiali biodegradabili su CVIS www.mpsecure.ch

Codice OLTRif	Codice OPSR	Tipo di rifiuto	Fermentazione temofila	Fermentazione mesofila	Compostaggio in appositi spiazzati	Compostaggio ai margini dei campi	Cofermentazione in impianti di depurazione delle acque di scarico	Indicazioni generiche sul riciclaggio
20 01 08 20 01 99	6303	Amido Prodotti a base di amido (ad es. sacchi dei rifiuti biologici, sacchetti e borse per la spesa, borsette, pellicole per imballaggio, bicchieri e stoviglie, vasi)	idonei	idonei	idonei	idonei	idonei	Possono essere accettati soltanto prodotti chiaramente denominati (stampa a griglia, germoglio, OK compost, DINCertco; cfr. consenso per la denominazione dei materiali biodegradabili su CIVIS www.mpsecure.ch) conformi alla norma EN 13432. I materiali a pezzetti possono essere ammessi soltanto negli impianti che prevedono una preparazione corrispondente (frantumazione).
20 01 08 20 01 99	6303	PLA Prodotti a base di acido polilattico (ad es. bicchieri e stoviglie, imballaggi, sacchetti, borse)	idonei	non idonei	idonei	non idonei	idonei	Possono essere accettati soltanto prodotti chiaramente denominati (stampa a griglia, germoglio, OK compost, DINCertco; cfr. consenso per la denominazione dei materiali biodegradabili su CIVIS www.mpsecure.ch) conformi alla norma EN 13432. I materiali a pezzetti possono essere ammessi soltanto negli impianti che prevedono una preparazione corrispondente (frantumazione).
20 01 08 20 01 99	6303	PHA Poliesteri termoplastici (ad es. bicchieri e bottiglie rigidi)	non idonei	non idonei	non idonei	non idonei	non idonei	I poliesteri termoplastici non sono degradabili in tempi di trattamento conformi e non possono quindi essere accettati.
7. Materiali ausiliari								
17 05 04	4301	Materiale terroso non contaminato asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo	non idoneo	non idoneo	idoneo	idoneo	non idoneo	Per integrare, tamponare, regolare l'umidità, fissare le sostanze nutritive. I materiali devono rispettare i requisiti applicabili al materiale di scavo non inquinato di cui all'allegato 3 numero 1 OPSR.
02 04 02 06 13 99	4311 1301	Calce/calce carbonata	idonea	idonea	idonea	idonea	non idonea	Idonea per la regolazione o la stabilizzazione del valore pH.
01 04 09 01 04 99	4311	Sabbia, argilla, bentonite, farine di roccia	idonee	idonee	idonee	idonee	non idonee	Utilizzo nel compostaggio per migliorare le caratteristiche fisiche. Idoneo negli impianti di fermentazione in piccole quantità (< 1 % v/v).

Note

- a Occorre tenere conto delle prescrizioni dell'ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn, RS 916.441.22) e dell'ordinanza sulle epizootie (OFE, RS 916.401). In linea di principio ogni impianto che si occupa di fermentazione o compostaggio di sottoprodotti (o derivati) di origine animale necessita altresì di un'autorizzazione di esercizio del veterinario cantonale (art. 11 cpv. 1 in combinato disposto con l'all. 1 OSOAn).
- b I rifiuti biogeni imballati possono essere decomposti o fatti fermentare negli impianti di compostaggio e di fermentazione al di fuori di impianti di depurazione delle acque se l'imballaggio (lett. a) è biodegradabile e può essere sottoposto al trattamento in questione; oppure (lett. b) può essere rimosso il più completamente possibile prima o durante la decomposizione o la fermentazione (art. 34 cpv. 2 OPSR); cfr. anche nota d.
- c Neofite invasive della lista nera della Commissione svizzera delle piante selvatiche www.bafu.admin.ch > Temi > Tema Biodiversità > Informazioni per gli specialisti > Misure > Specie > Specie esotiche invasive.
Per il trattamento di materiali provenienti da luoghi con una popolazione di neofite invasive va applicato il foglio informativo dell'AGIN-B (gruppo di lavoro «Invasive Neobiota, lotta»), che elenca i possibili trattamenti del materiale di base. La raccomandazione dell'AGIN-B «Compostaggio, fermentazione e incenerimento di neofite invasive» può essere scaricata al link www.kvu.ch/de/arbeitsgruppen/ueberregional?id=138 > Lotta e smaltimento di neofite.
- d 1. Il tenore complessivo di fogli di alluminio e materiali sintetici nel prodotto finito non può rappresentare più dello 0,1% del peso totale della sostanza secca (secondo l'all. 2.6 n. 2.2.1 cpv. 2 lett. b dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim, RS 814.81).
2. Nella maggior parte dei casi, i fanghi rispettano questa prescrizione se ai materiali di base viene mescolato meno del 20% di fanghi precipitati con polimeri e i polimeri sono in ampia misura biodegradabili.
- e Tenore di metanolo <1% e tenore di glicerina >80%.
- f Per un riciclaggio come concime è necessaria un'autorizzazione dell'UFAG (art. 8 cpv. 1 lett. c e d e art. 10 dell'ordinanza sui concimi, OCon, RS 816.171).
- g I termini «rifiuti speciali» e «altri rifiuti soggetti a controllo» sono definiti all'articolo 2 dell'ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610). Classificazione secondo l'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif, RS 814.610.1).
- h Tenendo conto della necessaria quota strutturale nel compostaggio e nella fermentazione della sostanza secca, separare, se possibile, il materiale legnoso destinato al riscaldamento.
- i Ad eccezione dei prodotti contenenti fibre facilmente riconoscibili, possono essere esclusi soltanto i materiali biodegradabili chiaramente contrassegnati (stampa a griglia, germoglio, OK compost, DINCertco) conformi alla norma EN 13432. In linea di principio, i prodotti problematici dal punto di vista igienico (sacchetti per gli escrementi dei cani, pannolini ecc.) non dovrebbero essere esclusi. Sono possibili deroghe per lotti chiusi nel trasporto tra imprese (cfr. consenso per la denominazione dei materiali biodegradabili su CVIS www.mpsecure.ch).
- j I materiali della categoria 3 con una dimensione massima delle particelle di 12 mm devono essere sottoposti per almeno un'ora a un trattamento termico con una temperatura al centro della massa di 70 °C (art. 7 e all. 5 n. 43 OSOAn). L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può approvare altre procedure nella misura in cui sia comprovato un effetto comparabile dal punto di vista igienico.
- k Prima del trattamento, i materiali della categoria 2 devono essere frantumati e trattati termicamente con temperatura di 133 °C a una pressione di 3 bar per 20 minuti (sterilizzazione a pressione; all. 5 n. 12 OSOAn).